



Milano, 24 febbraio 2026

DAZI ANTIDUMPING: AZIONI DI ART A TUTELA DELLE IMPRESE

Come già comunicato, il 6 febbraio 2026 è entrato in vigore, senza alcuna forma di preavviso né di periodo transitorio, il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/274 della Commissione Europea del 5 febbraio 2026 che istituisce un dazio antidumping definitivo del 79% sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica e porcellana originari della Cina.

Tale decisione, che ha anticipato di sei settimane il termine entro il quale la Commissione avrebbe dovuto procedere, non ha tenuto in considerazione le molteplici iniziative svolte sul piano politico e sul piano tecnico da Associazioni e imprese europee per scongiurare l'adozione di un provvedimento che ART considera sproporzionato, illogico e dannoso.

Di fronte ad una decisione così drastica e immotivatamente anticipata rispetto alle previsioni, le possibilità di azione a tutela delle imprese sono oggetto di valutazione urgente da parte di tutti i soggetti coinvolti. La nostra Associazione si è immediatamente attivata sia sul piano politico sia sul piano giuridico, con il coinvolgimento di un primario studio legale internazionale con uffici a Bruxelles.

Si prospettano diverse tipologie di azioni: una diretta ad attaccare il Regolamento di esecuzione nel merito ed un'altra, parallela e complementare, a ottenere misure provvisorie urgenti a tutela delle imprese. Vi è inoltre la possibilità di agire per contestare la mancanza di qualunque forma di salvaguardia per la merce viaggiante ed i contratti già stipulati alla data del 6 febbraio 2026.

INIZIATIVE PER L'ANNULLAMENTO DELLE MISURE INTRODOTTE

1.- **Impugnazione diretta:** questa ipotesi è riservata esclusivamente alle 3 società cinesi che, nel corso della investigazione, sono state coinvolte nella raccolta della campionatura. Avverso la decisione della Commissione, dette aziende possono proporre appello entro il **30 aprile 2026**. In tale ipotesi, le aziende importatrici e in generale le parti interessate possono intervenire con una memoria "ad adiuvandum", ovvero a supporto delle argomentazioni che saranno spese dagli appellanti nel corso del procedimento, previa richiesta di ammissione al procedimento da parte della Corte UE. Le tempistiche di definizione sono tuttavia lunghe, dal momento che la sentenza arriverebbe nel 2028 e nel frattempo i dazi antidumping rimarrebbero in vigore.

2.- **Rinvio pregiudiziale:** gli importatori possono adire un Giudice nazionale competente per contestare la richiesta di pagamento doganale sul presupposto della

invalidità della normativa europea e auspicare che il giudice, ritenendo necessario acquisire il parere della Corte di Giustizia Europea, decida di rivolgersi a quest'ultima sospendendo il procedimento nazionale (rinvio pregiudiziale). Le tempistiche di definizione di questa strada sono più ristrette (circa 1 anno). Peraltro, la decisione della Corte UE avrebbe efficacia *erga omnes*.

3.- **Revisione:** la terza ipotesi consiste nella richiesta alla Commissione UE di revisione delle misure antidumping introdotte, richiesta che tuttavia non può essere formulata prima del decorso di un anno dall'entrata in vigore delle misure (ottobre 2026).

INIZIATIVE PROVVISORIE E URGENTI

1.- **Istanza di sospensione temporanea:** L'ordinamento antidumping dell'Unione europea contempla, in via del tutto eccezionale, la possibilità - per gli operatori economici e quindi anche gli importatori - di procedere alla sospensione temporanea dell'applicazione dei dazi antidumping definitivi qualora si verifichi una modifica significativa e transitoria delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile, per la durata della sospensione, la prosecuzione o la reiterazione del pregiudizio precedentemente accertato in capo all'industria dell'Unione. Tale istanza deve essere presentata e definita dalla Commissione UE che può concederla per un periodo limitato di tempo (prorogabile). L'eventuale accoglimento dell'istanza potrebbe arrivare in poche settimane. Peraltro, nel caso in cui la sospensione non venisse accordata, i richiedenti possono adire il Tribunale dell'Unione europea, chiedendo che la controversia venga esaminata secondo il rito accelerato, con una prospettiva di risoluzione di alcuni mesi.

2.- **istanza di sgravio del dazio e/o rimborso:** parallelamente all'istanza di sospensione di cui sopra, è altresì possibile - quale rimedio urgente per la merce in mare che deve essere sdoganata nei porti europei - formulare un'istanza di sgravio del pagamento del dazio tramite lo spedizioniere doganale, per ragioni di equità. Trattasi di un rimedio previsto dal Codice Doganale (art. 120), che potrebbe essere fondato sul fatto che la Commissione europea, pur introducendo una misura di impatto significativo, non ha previsto alcun meccanismo transitorio volto a disciplinare il trattamento delle merci già in viaggio, che dovrebbero dunque scontare l'antidumping al 79%. Si tratta di un'istanza individuale, da presentare per ogni singola operazione di importazione. Nel caso in cui l'Autorità doganale non dovesse accordarla, il relativo provvedimento potrà essere impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente.

Alla luce di tutto quanto sopra espresso, ART ha già conferito mandato all'Avv. Davide Rovetta di predisporre un memorandum giuridico a supporto dell'istanza di sgravio del dazio per le merci in mare e al tempo stesso lo studio legale sta lavorando all'istanza di sospensione temporanea dei dazi.

Le azioni di cui ai numeri 1 e 2 sopra richiamati al paragrafo "Iniziative provvisorie urgenti", compreso lo studio economico da presentare a supporto dell'istanza e l'eventuale ricorso giudiziario contro il diniego della Sospensione, sono state quotate complessivamente circa 120.000 euro (grosso modo 60.000 euro per la prima fase e

altrettanti per l'eventuale Ricorso successivo) che dovranno essere ripartiti tra le aziende che decideranno di conferire mandato agli avvocati.

L'intera operazione sarà resa possibile grazie ad un'azienda "capofila" che si è resa disponibile a fungere da punto di riferimento operativo e amministrativo con lo studio legale. Sul piano pratico, mentre la Segreteria ART raccoglierà tra le aziende associate interessate i mandati agli avvocati a rappresentarle, l'azienda capofila si farà carico di regolare la parte economica con lo Studio Legale e di ripartire, successivamente, i costi tra tutte le aziende che avranno conferito mandato, emettendo le singole fatture a ciascun aderente.

In settimana, riceveremo dagli avvocati anche **l'istanza di sgravio/rimborso dei dazi doganali per le merci in viaggio o da sdoganare che sarà nostra cura inviare alle aziende che avranno fatto avere il mandato di cui sopra** e che, quindi, parteciperanno alla ripartizione dei costi.

Relativamente ai **costi**, fino a quando non sarà definito il numero delle aziende che conferiranno mandato non sarà possibile stabilire la quota pro-capite, ma riteniamo congruo in base alle manifestazioni di interesse ricevute in questi giorni ed alla **disponibilità di ART di contribuire con propri fondi**, stimare che la quota pro-capite rimarrà entro la soglia massima di 6.000 euro per ciascuna delle due fasi (Istanza di Sospensione ed eventuale Ricorso).

Trasmettiamo in allegato il mandato relativo alla presentazione dell'istanza di sospensione temporanea che andrà compilato in ogni sua parte e trasmesso alla Segreteria ART nel più breve tempo possibile e, comunque, **entro giovedì 12 marzo**. La procura in versione italiana ed inglese deve essere riprodotta sulla carta intestata dagli importatori. Come suggerito dai nostri legali **sarebbe opportuno gli stessi aggiungessero anche una breve lettera in cui spiegano che da X anni importano tali merci dalla Repubblica Popolare Cinese e che continuano a farlo e magari aggiungere qualche esempio di bollette di importazione doganale**.

Ci riserviamo di fornire ulteriori aggiornamenti e porgiamo i migliori saluti.

Andrea Arnaldi
Segretario

